

Direzione Regionale: GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. G08794 del 01/08/2016

Proposta n. 11359 del 28/07/2016

Oggetto:

Ecosantagata Srl — Discarica di rifiuti non pericolosi loc. Valle Morelle Sant'Agata in comune di Civita Castellana (VT) – Modifica non sostanziale, ai sensi del comma 1 dell'art. 29 nonies D.lgs. 152/2006, della Determinazione B6334 del 03/8/2011 e s.m.i., per integrazione codici CER rifiuti in ingresso.

Oggetto: Ecosantagata Srl — Discarica di rifiuti non pericolosi loc. Valle Morelle Sant'Agata in comune di Civita Castellana (VT) – Modifica non sostanziale, ai sensi del comma 1 dell'art. 29 nonies D.lgs. 152/2006, della Determinazione B6334 del 03/8/2011 e s.m.i., per integrazione codici CER rifiuti in ingresso.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI

Su proposta del Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 7 giugno 2016 n. 309 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Governo del ciclo dei rifiuti all'Architetto Demetrio Carini;

VISTA la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la decisione 2003/33/CE del Consiglio 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'art. 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE;

VISTO il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti;

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

VISTO il regolamento 1357/2014/UE 18 dicembre 2014 della Commissione europea che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti;

VISTA la decisione della Commissione 2014/955/UE 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il D.M. 24 aprile 2008 “Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A.”;

VISTO il D.lgs. 13 gennaio 2003, n.36, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.lgs. 372/99”;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.lgs. 13 Agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTO il Piano per il risanamento della qualità dell’aria della Regione Lazio di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 05 marzo 2010, n. 164;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano di gestione dei rifiuti del Lazio;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 16 maggio 2006, n. 288 “Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)” così come modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale 21 gennaio 2010 n. 35;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 9 dicembre 2014, n. 865 “Riordino delle tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale”;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, che ha modificato, tra l’altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 relativo all’autorizzazione integrata ambientale;

RICHIAMATI la decisione 2014/955/UE e il Regolamento (UE) n. 1357/2014 che disciplinano la classificazione dei rifiuti in relazione al loro contenuto di sostanze pericolose pertinenti che, se presenti in determinate concentrazioni, determinano l’attribuzione ai rifiuti stessi di una o più caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III alla direttiva 2008/98/CE.

PRESO ATTO che:

- con il D.lgs. 46/2014 sono state introdotte diverse modifiche al D.lgs. 152/2006 con particolare riguardo al Titolo III bis alla parte seconda, in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale in applicazione della Direttiva 2010/75/UE;
- con comunicazione della Commissione Europea 2014/C136/01 recante “Linee guida della Commissione europea sulla relazioni di riferimento di cui all’art. 22, paragrafo 2, della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;

- con Circolare prot. 22295 del 27/10/2014 “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46”, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha inteso fornire chiarimenti ed interpretazione autentica delle norme;

RICHIAMATO che la Ecosantagata s.r.l. – P.IVA e C.F. 012107070563 – con sede legale in Civita Castellana (VT) – Loc. Sant’Agata, gestisce l’impianto di discarica di rifiuti speciali non pericolosi sito nel Comune di Civita Castellana (VT) in località Sant’Agata in forza dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione B6334 del 03/8/2011 e s.m.i. già rilasciata alla Ecoservice S.r.l. – P.IVA e C.F. 01291560561 – con sede legale in Via Castel Sant’Elia, 1 – Civita Castellana e volturata con Determinazione G07913 del 30/5/2014 alla medesima Ecosantagata s.r.l. per affitto di ramo d’azienda;

RICHIAMATO che la citata Determinazione B6334 del 03/8/2011 è stata modificata con Determinazione G01814 del 20/02/2015 per suddivisione del lotto 2 dell’invaso nei sublotti "A" e "B" con conseguente implementazione di un terzo pozzo per la raccolta del percolato;

PREMESSO che:

- la Società ha presentato con nota del 07/10/2014 istanza ai sensi del comma 1 Art. 29 nonies D.lgs. 152/2006 per una modifica non sostanziale dell’AIA vigente per integrazione codici CER rifiuti in ingresso trasmettendo una Relazione Tecnica a firma dell’ing. Fabrizio Purchiaroni e del dott. Massimo Jandolo ed una Relazione Asseverata a firma dell’ing. Giorgio Troncarelli e la attestazione del pagamento degli oneri istruttori;
- questa Area con nota prot. 605915 del 31/10/2014 ha trasmesso la documentazione pervenuta all’Arpa Lazio sez. prov.le di Viterbo al fine dell’espressione di un parere tecnico in merito;
- la Società con nota del 03/11/2014 acquisita al protocollo di questa Regione n. 632232 del 14/11/2014 ha meglio precisato le modalità di verifica dei rifiuti in ingresso;
- con nota prot. 96955 del 19/12/2014 Arpa Lazio sez. prov.le di Viterbo ha espresso il proprio parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo con particolare riguardo alle procedure di omologa per i rifiuti in ingresso;
- con successiva nota prot. 14074 del 19/02/2015 Arpa Lazio sez. prov.le di Viterbo ha inviato le metodiche analitiche per l’attuazione di quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo;
- la Società con nota del 03/3/2015 acquisita al protocollo di questa Regione n. 129510 del 09/3/2015 ha trasmesso il Piano di Monitoraggio e Controllo adeguato alle prescrizioni ed indicazioni rese da Arpa Lazio sez. prov.le di Viterbo con le precedenti e citate note;
- con nota prot. 287122 del 26/5/2015 questa Area ha comunicato il proprio nulla osta all’incremento dei codici CER dei rifiuti in ingresso richiesti con la prescrizione che, in virtù del potenziale contenuto in sostanze organiche di alcuni dei codici medesimi, sia realizzato un sistema di captazione e gestione del biogas per la realizzazione del quale la Società è stata invitata a presentare idonea progettazione;
- la Società con nota del 25/6/2015 acquisita al protocollo di questa Regione n. 355683 del 25/6/2015 ha trasmesso il progetto dell’impianto di captazione del biogas costituito da R01 Relazione tecnica dell’impianto di captazione del biogas, R02 Piano di monitoraggio e controllo, B01 Planimetria della rete di captazione del biogas, B02 Particolari costruttivi del sistema di captazione del biogas, torcia e scaricatori di condensa;
- con nota prot. 372813 del 09/7/2015 questa Area ha trasmesso il progetto sopra citato all’Arpa Lazio sez. prov.le di Viterbo al fine dell’espressione di un parere tecnico in merito;

- con nota prot. 59359 del 22/7/2015 Arpa Lazio Direzione Tecnica ha rappresentato che trasmetterà il parere nel più breve tempo possibile tenuto conto dell'elevato numero di procedimenti simili in corso;
- con nota prot. 13929 del 25/02/2016 Arpa Lazio Direzione Tecnica ha rappresentato che il parere sarà espresso nell'ambito del procedimento di riesame già in atto ed avviato con nota prot. 575565 del 26/10/2015 da questa Regione;
- con nota prot. 119597 del 04/3/2016 questa Area ha trasmesso la sopra citata nota Arpa Lazio alla Società per le opportune valutazioni;
- con nota PEC del 18/4/2016 acquisita al protocollo di questa Regione n. 206971 del 20/4/2016 la Società ha comunicato di rinunciare a parte dei codici CER richiesti con nota del 07/10/2014 limitando l'istanza ai soli codici CER per i quali la potenziale biodegradazione è analoga a quella dei rifiuti già autorizzati;

ATTESO che la Società:

- con nota del 04/01/2016 acquisita al protocollo di questa Regione 10611 del 11/01/2016 ha presentato la documentazione attestante il permanere dei requisiti soggettivi in ottemperanza al punto 2 delle Condizioni generali dell'Allegato tecnico alla Determinazione B6334 del 03/8/2011 e la Relazione annuale ambientale relativa all'anno 2015;

PRESO ATTO che con Determinazione B6334 del 03/8/2011 erano stati autorizzati in ingresso all'impianto i rifiuti caratterizzati dai seguenti codici CER

CER	DESCRIZIONE
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 010305
01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 010307
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
01 04 09	scarti di sabbia e argilla
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407e 010411
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
07 02 13	rifiuti plastici
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02	scorie non trattate
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100207
10 02 10	scaglie di laminazione
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100211
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione
10 03 02	frammenti di anodi
10 03 05	rifiuti di allumina
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100323
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100325
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100327
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 04	altre polveri e particolato
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100508
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 06 04	altre polveri e particolato
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100609
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 07 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 07 03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 04	altre polveri e particolato
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100707
10 08 04	polveri e particolato
10 08 09	altre scorie
10 08 11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
10 08 13	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
10 08 14	frammenti di anodi
10 08 16	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100817
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100819
10 09 03	scorie di fusione
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907
10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 100909
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 100911
10 09 14	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce
10 09 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 100915
10 10 03	scorie di fusione
10 10 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007
10 10 10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 101009
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 101011
10 10 14	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce
10 10 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 101015
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 05	polveri e particolato
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 101109
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111
10 11 14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 101113
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101115
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101117
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 101119
10 12 03	polveri e particolato
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 06	stampi di scarto
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101209
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 101211
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 06	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 101312 e 101313)
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101312
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 13	rifiuti di saldatura
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120
15 01 07	imballaggi in vetro
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 190306
19 04 01	rifiuti vetrificati
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04	carbone attivo esaurito
19 12 04	plastica e gomma
19 12 05	vetro
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301
20 01 02	vetro

PRESO ATTO che con la citata nota PEC del 18/4/2016 la Società ha comunicato di rinunciare a parte dei codici CER richiesti con nota del 07/10/2014 limitando l'istanza di incremento ai soli codici CER per i quali la potenziale biodegradazione è analoga a quella dei rifiuti già autorizzati come segue:

CER	DESCRIZIONE
06 05 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 060502
07 02 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 070211
07 06 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 070611

07 07 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 070711
08 02 02	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
16 01 20	Vetro
17 03 02	Miscele bituminose
17 05 06	Fanghi di dragaggio diversi da quelli di cui alla voce 170505
19 02 06	Fanghi di dragaggio diversi da quelli di cui alla voce 190205
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206
19 12 08	Tessili
19 13 04	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303
19 13 06	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305

PRESO ATTO che la modifica di cui all'istanza può ritenersi non sostanziale, così come dichiarato nella Relazione tecnica e nella documentazione allegata alla istanza medesima;

PRESO ATTO che le modifiche previste non rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 5 comma 1-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che definisce modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto, la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;

CONSIDERATO che, la richiesta di modifica come dichiarato nella relazione tecnica citata risulta in linea con quanto previsto in merito all'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98 e s.m.i. e al relativo paragrafo delle linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. 239/2008;

CONSIDERATO che la modifica richiesta non rientra tra le seguenti categorie:

- le modifiche soggette a valutazione di Impatto Ambientale di attività I.P.P.C.;
- la modifica la cui "verifica" si concluda con un assoggettamento alla V.I.A.;
- le modifiche che comportano l'avvio, nel complesso produttivo, di nuove attività I.P.P.C.;
- le modifiche peggiorative che comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1 e A2 dell'Allegato I alla parte V del D.lgs. 152/06 e Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte III del medesimo D.lgs.);
- le modifiche che comportano, per ogni singola matrice ambientale, un aumento delle emissioni autorizzate derivanti da attività I.P.P.C. superiore al 50% ed in particolare, per gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera, il parametro di riferimento è il flusso di massa complessivo;
- una modifica la quale, secondo opportuna valutazione dell'Autorità Competente, comporta impatti su matrici ambientali non prese in considerazione nell'istruttoria precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva;

RITENUTO quindi procedere alla integrazione dell'elenco dei CER conferibili in discarica con le voci della tabella richiamata in premessa ed alla modifica della Determinazione n. B6334 del 03/8/2011

DETERMINA

Per quanto riportato in premessa che integralmente si richiama

- A. di approvare la modifica non sostanziale della Determinazione B6334 del 03/8/2011 con l'inserimento nell'elenco dei codici CER in ingresso di ulteriori codici di cui all'istanza del 07/10/2014 così come modificata con nota del 18/4/2016 acquisita al protocollo di questa

Regione n. 206971 del 20/4/2016, relativa alla Autorizzazione Integrata Ambientale della Discarica di rifiuti non pericolosi loc. Valle Morelle Sant'Agata in comune di Civita Castellana della Ecosantagata s.r.l. – P.IVA e C.F. 012107070563 – con sede legale in Civita Castellana (VT) – Loc. Sant'Agata;

- B. di modificare la Determinazione B6334 del 03/8/2011 sostituendo l'Appendice 1_CER con il seguente elenco dei rifiuti conferibili riportato nella tabella seguente:

CER	DESCRIZIONE
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 010305
01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 010307
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
01 04 09	scarti di sabbia e argilla
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407e 010411
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 060502
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 070211
07 02 13	rifiuti plastici
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 070611
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 070711
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02	scorie non trattate
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100207
10 02 10	scaglie di laminazione
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100211
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione
10 03 02	frammenti di anodi
10 03 05	rifiuti di allumina
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100323
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100325
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100327
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 04	altre polveri e particolato
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100508
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 06 04	altre polveri e particolato
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100609
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 07 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 07 03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 04	altre polveri e particolato
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100707
10 08 04	polveri e particolato
10 08 09	altre scorie

10 08 11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
10 08 13	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
10 08 14	frammenti di anodi
10 08 16	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100817
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100819
10 09 03	scorie di fusione
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907
10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 100909
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 100911
10 09 14	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce
10 09 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 100915
10 10 03	scorie di fusione
10 10 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007
10 10 10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 101009
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 101011
10 10 14	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce
10 10 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 101015
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 05	polveri e particolato
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 101109
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111
10 11 14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 101113
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101115
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101117
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 101119
10 12 03	polveri e particolato
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 06	stampi di scarto
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101209
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 101211
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 06	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 101312 e 101313)
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101312
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 13	rifiuti di saldatura
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120
15 01 07	imballaggi in vetro
16 01 20	vetro
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101

16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
17 03 02	miscele bituminose
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
17 05 06	fanghi di dragaggio diversi da quelli di cui alla voce 170505
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 06	fanghi di dragaggio diversi da quelli di cui alla voce 190205
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 190306
19 04 01	rifiuti vetrificati
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04	carbone attivo esaurito
19 12 04	plastica e gomma
19 12 05	vetro
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 191206
19 12 08	tessili
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305
20 01 02	vetro

C. di disporre che il presente atto sostituisca, nella parte in cui risulti difforme e fermo il resto, quanto previsto dalla Determinazione n. B6334 del 03/8/2011e s.m.i. e pertanto, dovrà essere conservato ed esibito dietro semplice richiesta degli organi di controllo, unitamente alla stesso;

Il presente provvedimento sarà notificato alla Ecosantagata Srl e sarà trasmesso alla Provincia di Viterbo, al comune di Civita Castellana, all'ARPA Lazio Sezione provinciale di Viterbo, all'ISPRA Servizio Rifiuti presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web regione.lazio.it/rl_rifiuti della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.lgs. n. 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore Regionale
Arch. Demetrio Carini